REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 133/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras	Presidente
Valeria Mistretta	Consigliere relatore
Elena Brandolini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti del dott. Carlo DORIA, nato a Sassari il 6 febbraio 1966, C.F. DROCRL66B06I452P, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Paolo VINCI (C.F. VNCPLA57A26G325J pec paolo.vinci@milano.pecavvocati.it) presso il cui studio, sito in Milano, in piazza della Conciliazione n. 5, è elettivamente domiciliato.

Visto l'atto di citazione depositato il 1° ottobre 2025, iscritto al n. 26389 del registro di Segreteria;

Visto il decreto n. 10/2026 del 19 maggio 2026;

Uditi, nella camera di consiglio del 17 settembre 2026, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Fabiana OLLA, e l'Avvocato Giampietro PERISI, su

delega dell'Avvocato Paolo VINCI, nell'interesse del convenuto.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione depositato il 1° ottobre 2025, la Procura erariale ha citato in giudizio il dott. Carlo DORIA per sentirlo condannare al pagamento di euro 13.465,37, pari a 1/3 di euro 40.396,12, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia, per il danno cagionato alla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria - ATS Sardegna con una condotta gravemente colposa in riferimento all'intervento chirurgico di artroprotesi dell'anca destra, eseguito in data 25 novembre 2011 presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio ospedaliero San Martino di Oristano dai medici Carlo DORIA (Direttore del U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale) - chirurgo, Pierpaolo SULIS - primo aiuto chirurgo ed Emanuele CABRAS - secondo aiuto chirurgo, tutti dipendenti dell'Azienda U.S.L. N. 5 di Oristano.

Il procedimento civile RG. n. 369/2014 è stato definito con la sentenza n. 590/2018 di condanna al pagamento al paziente, sig. - *OMISSIS* -, a titolo di risarcimento del danno biologico, dell'importo di euro 39.936,50, per le conseguenze dannose dell'intervento suddetto.

In esecuzione della sentenza di primo grado, con ordinativo di pagamento 8-U1_A8 - 811425 del 17 luglio 2019, l'ATS Sardegna ha liquidato al sig. - *OMISSIS* -, la somma complessiva di 40.396,12 euro, importo che costituirebbe, secondo l'Ufficio requirente, danno erariale imputabile ai membri dell'équipe medica che ha avuto in cura il detto paziente.

Il convenuto si è costituito con il patrocinio dell'Avvocato Paolo VINCI con memoria depositata in data 10 aprile 2026, nella quale ha formulato richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del codice della giustizia contabile.

Con decreto n. 10/2026 la Sezione ha accolto l'istanza di rito abbreviato e, per l'effetto, ha determinato la somma dovuta dal dott. Carlo DORIA nella misura di 5.000,00 euro nei confronti della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria - ATS Sardegna, con onere di deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale prima dell'udienza per la definizione del presente giudizio.

L'Avvocato VINCI ha depositato il 25 giugno 2026 copia del bonifico di 5.000,00 euro effettuato dal dott. DORIA in favore dell'ATS Sardegna in data 12 giugno 2026 e copia della reversale di incasso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 130 del codice della giustizia contabile prevede che "*In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione*".

Alla luce della norma sopra richiamata (art. 130, comma 6, codice di giustizia contabile), la Sezione ha emesso il decreto n. 10/2026 con il quale ha accolto

l’istanza di rito abbreviato.

All’udienza camerale del 17 settembre 2026 il Pubblico Ministero ha preso atto dell’avvenuto pagamento e ha chiesto la definizione del giudizio.

L’Avvocato PERISI ha chiesto la definizione del giudizio e la compensazione delle spese.

Tanto premesso, si osserva che sussistono i presupposti previsti dall’art. 130 del codice di giustizia contabile, giacché la somma determinata con il decreto citato è stata corrisposta alla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria - ATS Sardegna entro il termine assegnato.

Conseguentemente, va dichiarata, nei confronti del convenuto Carlo DORIA, l’intervenuta definizione alternativa del giudizio mediante l’avvenuto pagamento dell’importo stabilito ex art. 130, comma 8, del codice di giustizia contabile.

Per quanto concerne le spese di giudizio, il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni previste per la compensazione delle stesse ai sensi dell’articolo 31, comma 3, c.g.c. e che, pertanto, esse vadano poste a carico del convenuto.

PQM

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio ex art. 130, comma 8, del codice di giustizia contabile approvato con il D.lgs. n. 174/2016 nei confronti di Carlo DORIA.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 122,47 (diconsi euro centoventidue/47).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17 settembre 2026.

L'Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta) — (f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 22.09.2026

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus